

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	n. 220
ENTE	Regione Basilicata
DIREZIONE GENERALE	Stazione Unica Appaltante
	Direzione Generale
DENOMINAZIONE	Affari amministrativi e gestionali direzionali
CLASSIFICAZIONE	Grado "B"
TITOLO DI STUDIO SPECIFICO RICHIESTO	Laurea specialistica in giurisprudenza (o vecchio ordinamento)
SEDE	Potenza

FUNZIONI E COMPITI

- a) Coordinamento di servizi logistici e di segreteria;
- b) Cura della rilevazione quotidiana e della trasmissione dei dati relativi al personale di servizio e degli adempimenti per la mobilità interna ed esterno dello stesso;
- c) Cura degli adempimenti connessi all'applicazione degli accordi decentrati sul salario accessorio;
- d) Verifica delle missioni del personale, gestione dei buoni pasto, etc.;
- e) Referente direzionale per le pratiche relative alle denunce di infortuni sul lavoro al personale in servizio presso la Direzione e loro monitoraggio;
- f) Cura delle funzioni di economato interno con delega di firma di provvedimenti a valenza esterna;
- g) Cura dei rapporti con l'Ufficio preposto per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e monitoraggio degli accessi fisici e degli asset fisici;
- h) Adempimenti relativi alla trasmissione dei dati e delle informazioni sui contratti attivati dalla Direzione alla competente struttura regionale ai fini del rispetto della normativa nazionale in materia di anagrafe dei contratti e di pubblicizzazione degli stessi;
- i) Coordinamento direzionale in materia di adempimenti sulla privacy e connesse attività di monitoraggio con delega di firma di provvedimenti a rilevanza esterna;
- j) Coordinamento direzionale in materia di performance e trasparenza e connesse attività di monitoraggio, con delega di firma di provvedimenti a rilevanza esterna;
- k) Attività di responsabilità del procedimento (R.d.P.) di gare di appalto con delega di firma di provvedimenti a rilevanza esterna;
- l) Predisposizione delle relazioni tecnico-giuridiche illustrative delle attività di gara oggetto di eventuale contenzioso, al fine di consentire agli organi competenti le valutazioni relative alla costituzione in giudizio.